



COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE'

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 34 DEL 22/04/2024**

Approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) - anno 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di aprile, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco per le ore quattordici e minuti zero, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIROD Alessandro - Presidente	Sì
2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco	Sì
3. CORSICO PICCOLINO Annamaria - Assessore	Sì
4. RIAL Dario - Assessore	Sì
5. RODOLFO Paola - Assessore	Sì
6. VIGANO' Paolo Maria - Assessore	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Stefania ROLLANDOZ.

Il Sindaco Sig. GIROD Alessandro dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

N. 34 del 22/04/2024

Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) - anno 2024.

La Giunta comunale

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*”;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario.

Considerato che con deliberazione della Giunta dell'Unité Walser n. 22 del 12/04/2024 è stato recepito integralmente il verbale dell'Assemblea dei Sindaci del SubATO “E” per la gestione dei rifiuti n. 01 del 12 aprile 2024 relativo all'approvazione della procedura di validazione, in qualità di Ente territorialmente Competente, del piano economico – finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025, revisione 2024-2025, come stabilito dalla deliberazione n. 363/2021/R/RIF (artt. 7 e 8) e successiva 389/2023/R/RIF, degli ambiti tariffari del subATO E.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 30 in data 15/04/2024, con la quale si è preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024, redatto dall'Unité des Communes valdôtaines Walser coincidente con il SubATO E e con l'Ente territorialmente competente (ETC) allegato alla deliberazione della Giunta dell'Unité Walser n. 22 del 12/04/2024.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione n. 17 del 28/04/2023.

Visto, in particolare, l'art. 8 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre

2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

Richiamato l'art. 117 comma 4 della L.R. 54/1998, recante “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”, che recita: “Dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, sono abrogate tutte le disposizioni di legge, diverse da quelle contenute nella presente legge, che prevedano espressamente competenze a specifici organi del Comune. Le relative competenze spettano all'organo individuato dallo statuto o, in assenza di espressa disposizione statutaria, alla Giunta comunale o ai dirigenti, nel rispetto del principio della separazione dei poteri”.

Dato atto che la Regione Valle d'Aosta ha competenza primaria in materia di Enti Locali.

Visto l'art. 21 della suddetta legge che elenca i compiti del Consiglio comunale e in materia di tributi prevede alla lett. f) “istituzione e ordinamento dei tributi” mentre demanda agli Statuti l'eventuale previsione di poteri in merito a:

- “g) determinazione delle tariffe di cui alla lettera f);
- h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi”.

Visto l'art. 17 dello Statuto comunale che individua le “competenze del Consiglio comunale” e rilevato che lo stesso non prevede l'attribuzione dei poteri di cui sopra al Consiglio e che pertanto rimangono assegnati alla Giunta comunale in via residuale.

Esaminato l'elaborato relativo alla simulazione del calcolo per l'anno 2024 della TARI con il metodo normalizzato, trasmesso dall'Ufficio tributi dell'Unité des Communes valdôtaines Walser e acquisto al protocollo dell'ente in data 18/04/2024 al prot. n. 3849, contenente il riepilogo delle tariffe per l'anno 2024.

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é stata determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento, in conformità all'art. 25 del vigente regolamento comunale.

Visto, in ordine alle modalità e di riscossione della TARI, l'art. 26 del vigente regolamento comunale.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamati:

- la legge regionale 07.12.1998, n. 54, recante “Sistema delle autonomie locali in Valle d’Aosta”;
- lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.09.2001 e rivisto da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 16.11.2020;
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024/2026”, in vigore dal 1° gennaio 2024;
- la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali”, pubblicata nel B.U.R. n. 57 del 27.12.2023, in vigore dal 01.01.2024;
- il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 27.12.2023 e successive modifiche (D.C. n. 2/21.02.2024);
- la deliberazione della Giunta comunale n. 5 in data 22.01.2024 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2024/2026, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 6 in data 22.01.2024 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026, ai sensi dell’articolo 169 del D.lgs. n. 267/2000 e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2024/2026 ai responsabili di spesa;
- il regolamento comunale di contabilità vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 06.08.2018;
- il regolamento disciplinante lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 28.09.2022.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, della legge regionale 07.12.1998, n. 54.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, lett. b) del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 5, comma 1 lett. a) del vigente Regolamento di contabilità.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49 bis, comma 1, della legge regionale 07.12.1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano

d e l i b e r a

1. **Di richiamare** le premesse sopra esposte, ritenendole parte integrante del presente atto.
2. **Di approvare** le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,43743	0,36744	0,60	94,99161	0,42158	24,02794
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,43743	0,42868	1,40	94,99161	0,42158	56,06519
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,43743	0,47242	1,80	94,99161	0,42158	72,08381
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,43743	0,50742	2,20	94,99161	0,42158	88,10244
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,43743	0,54241	2,90	94,99161	0,42158	116,13503
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,43743	0,56866	3,40	94,99161	0,42158	136,15831

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,46483	0,14875	2,60	0,17798	0,46275
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,46483	0,31144	5,51	0,17798	0,98067
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,46483	0,17664	3,11	0,17798	0,55352
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,46483	0,13945	2,50	0,17798	0,44495
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,46483	0,49737	7,50	0,17798	1,33485
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,46483	0,37186	6,55	0,17798	1,16577
107-Case di cura e riposo	0,95	0,46483	0,44159	7,82	0,17798	1,39180
108-Uffici, agenzie	1,00	0,46483	0,46483	8,21	0,17798	1,46122
109-Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,46483	0,25566	4,50	0,17798	0,80091
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,46483	0,40440	7,11	0,17798	1,26544
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,46483	0,49737	8,80	0,17798	1,56622
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,46483	0,33468	5,90	0,17798	1,05008
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,46483	0,42764	7,55	0,17798	1,34375
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,46483	0,19988	3,50	0,17798	0,62293
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,46483	0,25566	4,50	0,17798	0,80091
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,46483	2,24978	22,00	0,17798	3,91556
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,46483	1,69198	29,82	0,17798	5,30736
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,46483	0,81810	14,43	0,17798	2,56825
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,46483	0,71584	12,59	0,17798	2,24077
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,46483	2,81687	49,72	0,17798	8,84917
121-Discoteche, night club	1,04	0,46483	0,48342	8,56	0,17798	1,52351

3. **Di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.
4. **Di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere sommate le componenti perequative $UR1,a$ e $UR2,a$, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno.

5. **Di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2024.
6. **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998.
7. **Di dare atto** che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.
8. **Di trasmettere** copia della presente all'Unité des Communes valdôtaines Walser.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to : Alessandro GIROD)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

Quale Responsabile del Servizio finanziario:

- Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto B) del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente regolamento comunale di contabilità.
- Dichiara, ai sensi dell'art. 5, comma 1 punto B2/B3 del regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Gressoney-La-Trinité, li 22/04/2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3

- È pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/04/2024
- È stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari con lettera in data 22/04/2024.

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-La-Trinité, li 22/04/2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia digitale conforme all'originale.

Gressoney-La-Trinité li, 22/04/2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

f.to (Stefania ROLLANDOZ)